


Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Note interpretative

I compensi per l'apposizione del visto leggero sulle compensazioni dei crediti IVA

18 febbraio 2010





A cura della Commissione

“Tariffa Professionale”

Presidente

Stefano Dalla Dea

Componenti

Florinda Aliperta

Umberto Caldari

Marco Carbone

Paolo De Mitri

Salvatore Dieli

Ermanno Era

Giancarlo Manzonetto

Lucio Sanvito

Andrea Volpe

Segreteria tecnica

Marisa Eramo

Mandato 2008-2012

Area di delega

Consigliere Delegato

Consiglieri Co-Delegati

Tariffa e Assicurazione R.C.

Massimo Mellacina

Felice Ruscetta – Emanuele Veneziani



Premessa

L'art. 10 del decreto legge 1 luglio 2009 (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102) introduce, a partire dall'anno 2010, alcune novità in materia di compensazione "orizzontale" dei crediti iva. In particolare per i crediti superiori ad euro 15.000,00 stabilisce l'obbligatoria apposizione del visto di conformità (cosiddetto "visto leggero") alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, da parte del professionista abilitato.

La tariffa professionale vigente non contempla alcuna previsione di onorari in relazione al rilascio del "visto leggero". Ciò premesso si tratta di individuare quale sia l'attività professionale posta in essere al fine del rilascio del citato visto e conseguentemente individuare il relativo articolo della vigente tariffa applicabile per la determinazione dei compensi.

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del Comitato esecutivo del 13 gennaio 2010, ha approvato la check-list per la compensazione IVA, predisposta dalla Commissione di studio "IVA e indirette", che potrà essere utilizzata per lo svolgimento dell'attività propedeutica finalizzata al rilascio del visto.

L'attività svolta dal professionista appare inquadrabile come una consulenza aziendale particolare o meglio come una diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni tributarie.

La tariffa applicabile

Si ricorda che le parti hanno piena libertà di definire contrattualmente il compenso ai sensi dell'art. 2233 cod. civ. e dell'art. 22 T.P.. Peraltro, la natura delle prestazioni in esame ci induce a raccomandare di preconcordare gli onorari con il cliente.

Laddove gli onorari non siano stati concordati con il cliente, in assenza di una specifica disposizione tariffaria, si ritiene che, in virtù del principio analogico, i compensi possano essere determinati applicando le disposizioni dell'art. 54 T.P. e dell'art. 26 T.P..

Come detto, infatti, l'attività posta in essere per l'apposizione del visto si sostanzia in un'attività volta a verificare la corretta applicazione della normativa fiscale ed il riscontro della corrispondenza in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività esercitata e rilevanti ai fini IVA. Il compenso pertanto sarà definito nella misura compresa tra lo 0,5% ed il 2% del valore della pratica. Si ritiene che il valore della pratica debba essere individuato nell'ammontare del credito IVA.

Compete altresì l'applicazione degli onorari gradualizzati di cui all'art. 26 T.P..

Gli stessi onorari spetteranno anche qualora il visto di conformità sia apposto dal soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis cod. civ..